



Determina n. 130 del 27/06/2023

Oggetto:

Determina di indizione di procedura negoziata ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, convertito con legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con legge 108/2021 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento di un ACCORDO QUADRO ai sensi dell'art 54 legge 50/2016 di durata biennale per l'acquisto di materiale informatico vario da aggiudicarsi ad un unico operatore economico, per un importo pari a € 214.000,00 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- VISTO** il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- VISTO** il D. L. 76 del 16/07/2020, convertito con la legge 120/2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", come modificato dal Decreto Legge 77/2021, convertito con legge 108/2021 e s.m.i.;
- VISTO** in particolare, l'articolo 1 comma 2 lettera b) del citato Decreto Legge 76 del 16.07.2020 convertito con la L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del DI 77/2021, convertito con L. 108 del 29/7/2021, il quale prevede che, fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 del Dlgs 50/2016, "... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di [...], servizi e forniture (...) di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Dlgs. 50/2016, secondo le seguenti modalità: (...) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (...). Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati." ;
- VISTO** l'art. 32, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. (ai sensi del quale "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte [...]."
- VISTE** le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «*Procedure per l'affidamento dei*



contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno, tra l'altro, previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

VISTO

l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che le istituzioni universitarie – tra gli altri - sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., previste dall'art. 26 della legge 488/2000 e s. m.i.;

VISTO

l'art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della legge 145/2018, che stabilisce che le Università – tra gli altri – sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione [Me.PA.] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

VISTA

la Legge n. 208/2015 che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

VISTA

la necessità di razionalizzare il fabbisogno del dipartimento ed il contenimento dei costi di gestione degli acquisti e garantire:

- Tempestività di approvvigionamento;
- Semplificazione dell'attività di approvvigionamento, grazie all'individuazione di un solo operatore economico cui affidare nel tempo le singole forniture;
- Economicità di approvvigionamento;
- Accesso al più adeguato livello di tecnologia disponibile sul mercato;
- Accesso a specifici servizi di supporto nella gestione dell'utilizzo dei beni in oggetto;
- Chiara individuazione delle responsabilità e delle azioni correttive da intraprendere in caso di disservizi.

PRESO ATTO

che da una stima dell'ultimo triennio, il Dipartimento, ha effettuato acquisti attribuibili alla categoria merceologica "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" per un importo medio annuo di circa 100.000,00 € e che gli stessi sono gravati su capitoli di bilancio, istituzionali e commerciali, riportati nei "bilanci di previsione" del Dipartimento;

**TENUTO
CONTO**

della sentenza del Consiglio di Stato SEZ. III – sentenza 25 ottobre 2022 n. 9117 "Come affermato in dottrina e giurisprudenza, l'accordo quadro, stante la sua natura di contratto normativo destinato non a far sorgere obbligazioni tra aggiudicatario e stazione appaltante con oggetto l'esecuzione di determinate prestazioni, ma soltanto a stabilire tra le parti le condizioni alle quali saranno svolte dall'aggiudicatario eventuali prestazioni future nel momento in cui l'Amministrazione dovesse averne l'esigenza, ha in sé un'ineliminabile componente aleatoria, pur temperata dal ritenuto obbligo per la stazione appaltante di fissare la quantità massima di prestazioni che potranno essere attivate in esecuzione dell'accordo quadro, nonché di stabilire la base d'asta sulla base del fabbisogno stimato in esito a un'analisi "storica".

In tal senso, il contraente che si aggiudica la gara non acquisisce un diritto a rendere il servizio all'Amministrazione nella misura massima del valore stimato in sede di accordo



quadro, bensì ad essere l'operatore che stipulerà i singoli contratti specifici, di volta in volta conclusi secondo le esigenze delle singole amministrazioni, e pertanto non ha la certezza di fornire integralmente il servizio nei confronti delle amministrazioni contraenti per il solo fatto dell'aggiudicazione della gara sull'accordo quadro, né di rendere necessariamente tutte le tipologie di servizio contemplate dall'accordo quadro medesimo" e del documento della Commissione Europea 2015 "L'accordo quadro non è un appalto; tuttavia l'appalto per l'istituzione di un accordo quadro è sottoposto alle norme UE in materia di appalti. Gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti. L'impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo"

- CONSIDERATO** che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
- VISTO** l'art. 56 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- VISTO** Il vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo 2022 – 2024, per la parte relativa alla pianificazione di Ateneo in materia di Prevenzione della Corruzione ed in particolare le appendici 2.3.C, 2.3.D, 2.3.E

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare l'indizione di procedura negoziata ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, convertito con legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con legge 108/2021 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) aperta a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria di riferimento, per l'affidamento di un ACCORDO QUADRO ai sensi dell'art 54 legge 50/2016 di durata biennale per l'acquisto di materiale informatico vario da aggiudicarsi ad un unico operatore economico, per un importo pari a € 214.000,00 (IVA esclusa) presunto e non garantito, con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Clara Fiorelli, unità di personale in possesso dei requisiti di professionalità prescritti al par. 7.3, lett. a), delle Linee Guida Anac n 3
- di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto il Sig. Sandro Tessitore
- di autorizzare il Responsabile del Procedimento ad acquisire il CIG su piattaforma Simog e a porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi e quelli relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, connessi all'adozione del presente provvedimento
- di sottoporre la presente determina a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima adunanza pubblica

IL DIRETTORE
prof. ing. Nicola Bianco